



Rif. prot. n. 7821
Class. 16/7/39/3

Pesaro, 02.02.2007

Al Dirigente del Servizio Urbanistica
Arch. Maurizio Bartoli
Sede

OGGETTO: Adozione definitiva della variante generale al PRG del Comune di Novafeltria - mancato rispetto del termine di cui all'art. 26 comma 2 L.R.34/1992.

Si segnala, per quanto di competenza, che in sede di esame preliminare degli atti amministrativi relativi alla variante generale al PRG del Comune di Novafeltria (adottata con deliberazione consiliare n. 10 del 21.03.2006 e, successivamente al deposito e alle osservazioni presentate, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 63 del 15.12.2006) si è riscontrato il mancato rispetto del termine di 180 giorni entro cui, ai sensi dell'art.26, comma 2 della L.R.34/1992 come sostituito dall'art.2 della L.R.19/2001, il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sulle osservazioni presentate, contestualmente adottando definitivamente il PRG con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni (tali termini si applicano anche alle varianti agli strumenti urbanistici generali, in forza dell'art.26, comma 10).

Il suddetto termine di 180 giorni decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del medesimo articolo 26, ossia dallo spirare dei 60 giorni di deposito del piano adottato entro cui chiunque può formulare osservazioni.

Ora, nel caso in esame, l'ultimo dei 60 giorni di deposito è coinciso con il 17 giugno 2006 e pertanto dal giorno successivo ha iniziato a decorrere il termine di 180 giorni per decidere sulle osservazioni e adottare definitivamente la variante: tale termine è dunque scaduto giovedì 14 dicembre 2006 in data antecedente al 15.12.2006 giorno in cui il Consiglio Comunale di Novafeltria, con deliberazione n. 63, ha assunto le proprie determinazioni.

Si è dunque accertato che il Consiglio comunale di Novafeltria non ha rispettato il termine di 180 giorni fissato dall'art.26, comma 2. Tale inosservanza ha, ad avviso dello scrivente Servizio, effetto viziante della deliberazione n. 63 tardivamente assunta, in quanto appare evidente il carattere perentorio del termine assegnato al Comune, considerata la sanzione decadenziale che la legge



regionale ricollega alla sua inosservanza, ove statuisce (sempre all'art.26, comma 2) che *“decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG”*.

Tale carattere perentorio è stato per altro confermato, sia pure al momento solo in sede cautelare, dal TAR Marche con ordinanza n. 128 del 22.02.2005 resa in un caso analogo a quello in questione concernente la variante generale al P.R.G. del Comune di Cartoceto.

Ad avviso dello scrivente spetta alla giunta provinciale, competente ai sensi dell'art.26, comma 3, esprimere il proprio avviso in ordine all'effettiva sussistenza di tale difformità procedimentale della variante urbanistica rispetto alla *“normativa vigente”* ed invitare il Comune alla sua rielaborazione ai sensi dell'art.26, comma 2.

La soluzione proposta oltre che la più coerente con il dettato di legge appare rispondente anche all'interesse del Comune di evitare i rischi di un eventuale annullamento in sede giurisdizionale della variante allo strumento urbanistico generale nel caso di eventuali impugnative in cui fosse dedotto il vizio di violazione di legge qui prospettato.

Si ritiene, inoltre, che prima dell'assunzione della decisione da parte della Giunta, sia opportuno preavvisare il Comune, così da consentirgli di prospettare le eventuali osservazioni in ordine alla rappresentata assenza dei presupposti di legge necessari per avviare, da parte della scrivente amministrazione, il procedimento di valutazione della conformità della variante.

Il Dirigente del Servizio
Affari Istituzionali, Generali, Giuridici e Legislativi
Dott. Andrea Pacchiarotti